

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1445

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARABOTTI, ANDREUZZA, BOF, CAVANDOLI, DI MATTINA**

Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità di funzione dei sindaci e dei componenti degli organi esecutivi dei comuni

*Presentata il 3 ottobre 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), disciplina il trattamento economico degli amministratori locali. In particolare, prevede che la misura delle indennità dei sindaci e dei componenti degli organi esecutivi dei comuni è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla dimensione demografica degli enti medesimi.

La disposizione è stata attuata con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, che ha definito gli importi delle indennità di funzione per i sindaci e ha altresì previsto che

le indennità dei componenti degli organi esecutivi dei comuni sono parametrare alle indennità dei sindaci del territorio di riferimento.

L'ammontare base delle indennità di funzione dei sindaci — e, conseguentemente, dei componenti degli organi esecutivi dei comuni — è stato sottoposto a successive modifiche con l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ne ha disposto una riduzione del 10 per cento, e con l'articolo 57-*quater*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ne ha introdotto un incremento ma solo per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Da ultimo, l'articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge

di bilancio per il 2022), ha rideterminato la misura delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario parametrando al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni in relazione alla classe demografica dell'ente e in base alle funzioni svolte dall'ente, ovvero se si tratta di città metropolitane, di capoluoghi di regione o di provincia. A tal fine, sono stati stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Tuttavia, ai fini della determinazione delle indennità di funzione sarebbe opportuno considerare anche il criterio della superficie territoriale del comune oltre a quello della dimensione demografica, così

da fornire un incentivo economico anche a quei sindaci e componenti degli organi esecutivi dei comuni impegnati nell'amministrazione di comuni caratterizzati da un esiguo numero di residenti ma con un'ampia estensione territoriale.

Per tale motivo, la presente proposta di legge propone la modifica dell'articolo 82 del TUEL inserendo il criterio della classe di superficie territoriale dell'ente e, conseguentemente, rinvia a un successivo decreto del Ministro dell'interno la rideterminazione delle predette indennità.

Tale modifica, rimodulando la ripartizione delle risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2022, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità di funzione dei sindaci e dei componenti degli organi esecutivi dei comuni)*

1. La lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:

«*b*) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica e alla classe di superficie territoriale degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente».

## Art. 2.

*(Disposizioni di attuazione)*

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è rideterminata la misura delle indennità di funzione dei sindaci e dei componenti degli organi esecutivi dei comuni prevista dal comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.



\*19PDL0054940\*